

COMUNE DI CAPREZZO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

(P.I. – 00431320035)
E-MAIL: caprezzo@tin.it

Tel. (0323) 55.91.35 – Fax. (0323) 46.93.27

VIA VICO, 8 – C.A.P. 28815

ORDINANZA SINDACALE N° 5 DEL 22/09/2014

TAGLIO DI VEGETAZIONE IN GENERE, RAMI E PIANTE PERICOLOSE LUNGO I MARGINI STRADALI E LIMITROFI ALLE AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

PRESO ATTO dello stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Caprezzo;

CONSIDERATO che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità e la pubblica illuminazione o interferiscono con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, rappresentano un pericolo per la sicurezza stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

VISTI:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
- il DPR n° 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada);
- gli Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- la L.R. 10 febbraio 2009, n° 4 e il Regolamento forestale D.P.G.R. 20 settembre 2011 n° 8/R e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover procedere all'emissione di ordinanza al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DEI TERRENI CONFINANTI CON STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPREZZO DI PROVVEDERE:

- al taglio dell'erba e della vegetazione in genere, alla rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- alla regolazione delle siepi radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provocano restringimenti della carreggiata e limitazioni della visibilità;

- al taglio dei rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- di rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- nei boschi come disciplinati dalla L.R. 10 febbraio 2009, n° 4 e dal Regolamento forestale D.P.G.R. 20 settembre 2011 n° 8/R e ss.mm.ii., tagliare, entro una fascia di 3 metri a monte e a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale, tutte le piante morte in piedi, fortemente inclinate verso la sede stradale e/o aventi diametro misurato a 1,40 m dal suolo inferiore a 22 cm, nonché le specie arbustive;
- la regolazione e sagomatura delle scarpate e dei cigli;
- di adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con un minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

**primo ciclo di manutenzione:
ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO;**

**secondo ciclo di manutenzione:
ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO.**

Si avverte che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, per eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all'assistenza della Forza Pubblica.

Il tutto come sopra specificato, fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo e ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- PREFETTURA – U.T.G. DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
protocollo.prefvb@pec.interno.it

- CORPO FORESTALE DELLO STATO – COMANDO PROVINCIALE VERBANO CUSIO OSSOLA
cp.verbania@corpoforestale.it
- CARABINIERI – COMANDO STAZIONE PREMENO
stvb134170@carabinieri.it

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e negli altri luoghi pubblici.

RICORDA CHE

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.



III SINDACO
Alberto Barbini